

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n.2886.

In tema di responsabilità per inefficiente, irregolare ed illegittima gestione del consorzio di bacino “Benevento 1”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fiorenzo Santoro – Presidente

Michael Sciascia – Consigliere

Pasquale Fava – Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 59249 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania nei confronti di Giovanni Cerulo, Fusco Luigi, Farina Raffaele, Vessichelli Domenico e Sabione Attilio, tutti rappr.ti e dif.si dall’Avv. Umberto del Basso de Caro ed elett.te dom.ti in Napoli alla Via C. Poerio 53 presso lo studio dell’Avv. Gaetano Coduti – Studio legale De Tilla.

Visto l’atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito nella pubblica udienza del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Pasquale Fava.

Uditi nella medesima udienza il Pubblico ministero Maurizio Stanco e l'Avv. Giovanni Carpenito per delega del difensore dei convenuti.

FATTO

1. Le contestazioni della Procura

Con atto di citazione depositato il 26 gennaio 2009 ed iscritto al numero 59249 del registro di segreteria la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri Giovanni Cerulo, Luigi Fusco, Raffaele Farina, Domenico Vessichelli, Attilio Sabione, in qualità di presidente (il primo) e consiglieri di amministrazione (gli altri) del consorzio di bacino Benevento 1, per sentirli condannare al pagamento di €430.941,68 in favore del predetto consorzio di bacino e/o della subentrante Provincia di Benevento ex art. 32 bis della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno erariale “*da disservizio*” derivante dalla gestione inefficiente, irregolare ed illegittima del prefato consorzio (per tale qualificazione cfr. pagina 9 della citazione).

Secondo la Procura, che si è riportata ad una relazione di verifica ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze (effettuata nel periodo ricompreso tra il 25 luglio ed il 3 agosto 2007) ed ha precisato che la presente controversia non afferisce al danno erariale da mancato raggiungimento delle quote percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge (la Procura ha rilevato – pagina 20 della citazione – di aver notificato, per tale diversa pretesa risarcitoria, un altro atto di citazione a due amministratori ed un dirigente del Comune di Benevento), il consorzio, nonostante i più ampi obiettivi programmatici risultanti dallo statuto e dalla legislazione nazionale e regionale, si sarebbe

limitato a gestire la discarica di villa Borea sino alla sua chiusura (intervenuta nell'anno 2001), avrebbe proceduto alla raccolta di talune tipologie di rifiuti solidi urbani (attraverso la società partecipata SIAS s.p.a.) in uno soltanto dei 37 comuni consorziati (Comune di Sant'Angelo al Cupolo) e avrebbe, in ogni caso, gestito l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in modo inefficiente, irregolare ed illegittimo, conseguendo consistenti perdite di bilancio negli esercizi 2004, 2005, 2006 (anni oggetto della predetta verifica ispettiva ministeriale).

La Procura ha riconosciuto che gli altri Comuni partecipanti al consorzio hanno prevalentemente affidato il servizio di raccolta e smaltimento ad imprese private mentre solo taluni hanno svolto il servizio con mezzi e risorse proprie (pagina 8 della citazione).

Si assume, tuttavia, che la recalcitranza degli enti locali all'affidamento del servizio al consorzio di bacino non sia stata la causa bensì l'effetto della *mala gestio* del consorzio da parte dei propri amministratori.

L'organo requirente ha evidenziato che il consiglio di amministrazione, essendo titolare di una competenza amministrativa generale ai sensi dell'art. 24 dello statuto, avrebbe dovuto assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa e, pertanto, la produzione ed il perpetuarsi delle gravi inefficienze gestionali segnalate nella relazione ispettiva sarebbero da attribuirsi a tutti i componenti del menzionato consiglio.

Secondo la Procura alcun rilievo potrebbe essere attribuito alla carenza di risorse e mezzi nonché al disinteresse verso le attività consortili manifestato dalla maggioranza dei Comuni consorziati.

Tra le svariate irregolarità segnalate dalla Procura figura la nomina con reiterate proroghe a direttore generale di una persona priva dei requisiti statutarî: il Sig. De Bellis (nominato direttore generale del consorzio nel 1995), ragioniere del Comune di San Nicola Manfredi (BN), non possedeva la qualifica dirigenziale richiesta dall'art. 34, 2° co., dello statuto il quale prevedeva che il direttore provvisorio dovesse essere nominato tra i *“dirigenti di ruoli del personale di un Comune consorziato”*.

La Procura, richiamando gli esiti della relazione del MEF (secondo la quale *“non può non evidenziarsi che l'ente verificato ha limitato la propria attività nella gestione della discarica di Villa Borea sino alla chiusura di essa, avvenuta nell'anno 2001, nonostante che il compito ad esso attribuito riguardasse, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 10 del 1993, la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la gestione integrata dei rifiuti, come anche previsto dall'art. 4 dello statuto consortile. Nulla di quanto normativamente programmato risulta infatti realizzato dal consorzio nel settore di cui si tratta [...] Per tutto quanto precede, quindi, sia per la scarsa incisività dell'azione consortile volta al perseguimento degli obiettivi assegnati dal legislatore, sia per le irregolarità amministrative e fiscali riscontrate, emerge con evidenza l'inconsistenza dell'attività prodotta dagli organi di vertice del consorzio che si verifica, la cui valutazione non può essere sottratta all'esame della giurisprudenza contabile per i profili di danno erariale che lascia configurare”*, pag. 46), ha quantificato il danno erariale da disservizio prodottosi in complessivi **€ 430.941,68** prendendo a parametro le indennità percepite dai

membri del consiglio di amministrazione convenuti (€ 368.966,96) e gli emolumenti erogati al De Bellis tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2007 (€61.974,72).

2. Le difese dei convenuti

I convenuti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria e contestato la fondatezza della medesima per l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito contabile.

La difesa dei convenuti ha invocato criticità finanziarie e gestionali quali carenze di mezzi e personale nonché difficoltà nei rapporti con i comuni consorziati.

Pur prospettando che la gestione del consorzio di bacino sarebbe stata "etero-diretta" e nelle mani dei Comuni consorziati, si sono comunque evocate le iniziative del consiglio di amministrazione finalizzate a sollecitare ulteriori finanziamenti pubblici, negando l'esistenza di ogni profilo di illegittimità, anche finanziario-contabile, in relazione all'operatività della società partecipata SIAS s.p.a., alla proroga nell'incarico di direttore generale del rag. De Bellis, nonché alla nomina a consulente esterno del Dott. Giancarlo Pepe.

DIRITTO

1. La pretesa risarcitoria attivata dalla Procura ex art. 1 legge 20/94, 52 r.d. 1214/1934 e 18-24 d.P.R. 3/1957, è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti secondo i quali *"nel caso che occupa poiché il danno è stato identificato negli emolumenti percepiti dagli amministratori e dal direttore, si*

sono verificati pregiudizi distinti ogni qual volta sono state erogate le somme e, dunque, mese per mese. Da tanto discende, che sono prescritte le pretese risarcitorie sino all'anno 2005 o, in subordine, sino agli anni 2004 ovvero 2003".

L'eccezione è manifestamente infondata poiché il danno erariale contestato dalla Procura ha ad oggetto la complessiva gestione, anche finanziaria e contabile, posta in essere dal consiglio di amministrazione del consorzio di bacino BN 1 nel periodo oggetto di verifica ispettiva ministeriale, mentre il corrispettivo dovuto ai consiglieri di amministrazione è stato proposto dal pubblico ministero (cfr. pagine 23-24) solo quale criterio di liquidazione del danno che, peraltro, si risolve in vantaggio dei convenuti atteso che il danno da *mala gestio* è di gran lunga maggiore rispetto a quello liquidato utilizzando il criterio dei compensi come, del resto, ricordato anche da parte convenuta (cfr. pagina 3 della memoria ove si segnala che in sede di invito a dedurre il danno originariamente contestato era stato fissato in un ammontare pari a € 1.700.000,00).

A ciò si aggiunga che gli inviti da dedurre, cui va riconosciuta natura giuridica di atti interruttivi della prescrizione alla stregua del loro concreto contenuto sostanziale, sono stati notificati nel settembre 2008.

3. Venendo al merito, nonostante le riserve e le perplessità sollevate dalla difesa dei convenuti, deve rimarcarsi che la competenza gestionale del consiglio di amministrazione è fuori discussione.

In base all'art. 24 dello statuto del consorzio BN 1 il consiglio di amministrazione "*ha competenza generale amministrativa*", "*propone tutti gli*

atti di competenza dell'Assemblea" e "adotta tutti gli atti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea".

4. L'onere della prova in ordine alla *mala gestio* del consiglio di amministrazione è stato pienamente assolto dalla Procura.

Occorre segnalare che dalla relazione degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (prot. 0125124 del 28 settembre 2007) emergono consistenti perdite di gestione (pari a €495.737,00 nel 2003, €306.521,00 nel 2004, € 269.493,00 nel 2005, € 286.502,00 nel 2006 – cfr., in particolare, pagine 13, 15, 28, 31 della relazione), nonché irregolarità di bilancio, nella tenuta della contabilità (cfr. pagina 12 ss. della relazione MEF e, in relazione alla erronea contabilizzazione delle detrazioni IVA, pag. 26 e 27), nell'affidamento di taluni servizi (tra cui quello di vigilanza che risulta essere stato conferito anche a trattativa privata e reiteratamente prorogato – cfr. pagine 17 e 18 della relazione MEF), nelle quantificazioni degli emolumenti dovuti al segretario (cfr pagina 19 della relazione).

Sotto questo profilo, si evidenzia, tra l'altro, la violazione dell'art. 46, comma 3, dello statuto consortile, secondo il quale *"il consiglio di amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione"*. Dalla documentazione versata in atti non risulta che il consiglio di amministrazione abbia adempiuto a tali doveri istituzionali.

Del resto, la difesa dei convenuti non ha contestato le predette circostanze limitandosi esclusivamente ad addurre a propria scusa carenze di mezzi e personale, difficoltà finanziarie e nei rapporti con i comuni consorziati, nonché, per utilizzare la terminologia immaginifica fatta propria dai convenuti, la c.d. “*damnosa hereditas*” (ovverosia la precedente gestione inefficiente e deficitaria).

Dalla documentazione versata in atti (la relazione del MEF, difatti, reca dati finanziari oggettivi incontrovertibili che, peraltro, non avendo formato oggetto di contestazione da parte dei convenuti costituiti possono assumersi pacifici) emerge che tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno omesso di svolgere un’attività di gestione proficua, utile, economica ed efficiente nell’interesse pubblico generale precludendo la realizzazione dell’obiettivo dell’amministrazione “di risultato” fortemente promosso dalla legislazione di riforma degli anni ’90 che, di recente, è stata complementata con la positivizzazione del c.d. ciclo della “performance” e l’introduzione del rimedio della *class action* contro la Pubblica amministrazione.

Né è legittimo addurre a propria scusa le precedenti inefficienze gestionali.

Riconoscere, come preteso dai convenuti, un automatico effetto modificativo, impeditivo o estintivo alla c.d. “*damnosa hereditas*” (attività di gestione pregressa inefficiente e deficitaria) significherebbe precludere ogni azione di recupero e ripristino della “legalità contabile”.

L’esistenza di una pregressa e risalente attività gestionale dissennata (in relazione alla quale, peraltro, l’azione contabile non potrebbe più essere esperita in considerazione dell’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria

pubblica) non può essere invocata dagli amministratori successivi i quali, invece, devono dimostrare di essersi attivati per identificare le cause dell'inefficienza ed identificare piani di recupero e ripristino della "legalità contabile".

Né, a differenza di quanto affermato dalla difesa dei convenuti, tale dimostrazione può risolversi nell'allegazione di un'attività di ricerca di ulteriori finanziamenti pubblici attraverso la promozione di tavoli di concertazione con altre Amministrazioni. Tale visione della realtà consortile, perorata dai convenuti, è limitante e contrasta con i principi della sana e prudente gestione del denaro pubblico della collettività nazionale, regionale e locale.

Chi amministra un consorzio pubblico a costituzione ed operatività obbligatoria percependo lauti compensi per l'attività prestata in favore della collettività deve promuovere una gestione efficiente, efficace ed economica onde promuovere il buon andamento e l'imparzialità nella cosa pubblica anche sotto il profilo contabile.

L'osservanza di tale regola di comportamento (c.d. "*business judgement rule pubblicistica*") – regola di condotta nell'attività di impresa - sulla quale la Sezione è intervenuta di recente anche con la decisione del 26 ottobre 2009, n. 1300, in occasione delle illiceità perpetrate nell'ambito della cessione della flotta Lauro) è dovuta anche in presenza di situazioni finanziarie difficili e critiche.

È evidente che in tali ipotesi, tuttavia, la regola di condotta applicabile va parametrata alla situazione concreta.

L'esame complessivo della documentazione versata in atti, tuttavia, non consente di assegnare una rilevanza esimente o scusante alle criticità evidenziate dai convenuti anche per l'esistenza della violazione delle regole tecniche specificamente imposte dallo statuto (colpa specifica) quali quelle di implementare il richiamato piano programmatico-operativo teso ad identificare ed eliminare le cause del dissesto, attività che non può limitarsi alla mera sollecitazione di sempre maggiori finanziamenti pubblici carico della collettività dei contribuenti.

5. Tra le criticità nell'operatività del consorzio di bacino BN1 evidenziate dalla Procura figura anche la nomina e permanenza nella carica di direttore generale di una persona priva dei requisiti previsti dallo statuto.

L'incarico di direttore del consorzio (figura di rilievo assolutamente centrale nell'organizzazione dell'ente consortile essendo al medesimo rimessi importanti compiti gestionali) è stato conferito e prorogato in favore di soggetto non munito dei requisiti necessari in violazione dell'art. 24 dello statuto che richiede il possesso della qualifica dirigenziale e la necessità del rispetto della procedura concorsuale pubblica (secondo l'art. 24 dello statuto *“al posto di direttore del consorzio si accede mediante concorso pubblico. Nella prima fase di funzionamento del consorzio, il consiglio di amministrazione nomina un direttore provvisorio, e comunque non oltre 5 anni dalla costituzione del consorzio, scelto fra i dirigenti dei ruoli del personale di un Comune consorziato. [...] Il servizio ed i titoli di direttore provvisorio non costituiscono titolo per il concorso di direttore”*).

Il predetto incarico è stato affidato al Rag. De Bellis, ragioniere del Comune di San Nicola Manfredi, sin dal 1995 e, nonostante la provvisorietà dell'incarico, quest'ultimo figurava ancora come direttore generale al tempo della verifica ispettiva ministeriale.

La delicatezza e centralità delle funzioni svolte dal direttore del consorzio (in base all'art. 33 dello statuto egli è “*preposto alla gestione dell'attività del consorzio*” e “*cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità*”) giustificano il requisito soggettivo imposto dallo statuto (la qualifica dirigenziale) del quale il Rag. De Bellis era privo.

La giurisprudenza amministrativa, anche al fine di attuare un controllo *sine die* esteso a chiunque possa avervi uno specifico interesse, ha considerato radicalmente nulle le nomine poste in essere in violazione della normativa sulle assunzioni da considerarsi quali norme imperative inderogabili (Cons. Stato, ad. plen., 29 febbraio 1992, n. 1 e 2; ad. plen., 5 marzo 1992, n. 5 e 6; ad. plen., 9 settembre 1992, n. 9; ad. plen., 6 ottobre 1992, n. 10). Nell'ambito dell'area di siffatte violazioni certamente rientrano quelle concretatesi in nomine di persone sfornite dei requisiti soggettivi necessari *ex lege* per ricoprire un pubblico ufficio o servizio. Sotto il profilo della giurisdizione contabile, la nomina di soggetti privi dei requisiti soggettivi previsti dalla “legge” (termine da considerarsi in senso lato e, quindi, comprensivo anche delle previsioni statutarie) determina la responsabilità degli organi che hanno nominato, prorogato o omesso di rilevare tali carenze consentendo l'incardinamento e/o la prosecuzione di un illegittimo rapporto organico o funzionale e del conseguente

esercizio illegale delle funzioni, dei poteri e dei servizi pubblici (la Sezione ha avuto modo di confermare recentemente i richiamati orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile in materia di illegittimi inquadramenti di personale amministrativo – C. conti, sez. Campania, 3 giugno 2010, n. 1038, secondo la quale *“la giurisprudenza amministrativa ha inquadrato nell’area delle nullità attivabili da qualunque interessato l’ipotesi simile della nomina di soggetti vincitori di pubblici concorsi privi dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge e dal bando (Cons. Stato, ad. plen., 29 febbraio 1992, n. 1 e 2). In tali ipotesi, sotto il profilo contabile, ogni membro della commissione cui sia imputabile l’illegittima nomina, assunzione e conferimento di incarico a persone prive dei requisiti di legge deve rispondere del danno alla finanza pubblica derivante dall’indebita erogazione, a personale non qualificato nei sensi di legge, di denaro della collettività”*).

I requisiti soggettivi non sono disponibili da parte del consiglio di amministrazione e l’assenza dei predetti in capo al Rag. De Bellis può aver ragionevolmente contribuito alla realizzazione delle pessime *performance* del consorzio anche in termini di aumento della spesa pubblica specie se si considera il ricorso a professionisti esterni giustificato dall’ente consortile richiamando la carenza nell’organico di professionalità equivalenti in materia di ciclo dei rifiuti (in proposito si richiama la consulenza disposta in favore del Dott. Giancarlo Pepe – cfr. pagina 14 della citazione secondo cui *“considerato che il settore in questione è quello dei rifiuti, vi è l’eclatante riconoscimento dell’assenza di professionalità nel ramo di attività in cui opera l’ente. La riscontrata paradossale situazione, confermata e coniugata alle funzioni*

direttoriali illegittimamente affidate al ragioniere del piccolo comune beneventano, è un importante ausilio per la comprensione delle ragioni che hanno concorso all'inconsistenza dell'azione consorziale rimarcata in sede ispettiva. Gli stessi comuni non hanno mancato di lamentare, nelle sedute assembleari, la scarsa utilità dei servizi del consorzio (vedasi delib. 1 del 24/6/04 e delib. n. 3 del 16/6/05)”).

Sulla questione è inequivoca l'esistenza della giurisdizione contabile (in proposito Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092) che, tuttavia, non può estendersi alle azioni di nullità da proporsi nei confronti degli atti di affidamento e nomina del direttore generale (nullità, peraltro, non attivata in questa sede dal pubblico ministero contabile). L'operatività dell'azione di responsabilità amministrativa tornerà ad esplicitarsi pienamente laddove gli organi competenti del consorzio non si attivino per ripristinare la legalità violata in occasione della nomina e proroga del direttore generale.

6. La situazione gravemente deficitaria della gestione del consorzio di bacino BN1 è stata anche acuita dalla decisione di costituire e mantenere in vita una società pubblica controllata, quale è la SIAS s.p.a., partecipata dal consorzio BN 1 e dalla municipalizzata del Comune di Benevento ASIA.

È evidente che la moltiplicazione degli enti posti a carico della collettività dei contribuenti determina un sensibile incremento della spesa pubblica in contrasto con gli obiettivi di riduzione e contenimento del debito e del disavanzo imposti dal patto di stabilità e crescita comunitario e da quello interno recentemente istituzionalizzato e stabilizzato con la legge di riforma della contabilità pubblica n. 196/09.

La costituzione della società controllata pubblica si è rilevata fonte di perdite consistenti poiché la gestione di quest'ultima, sin dalle prime fasi, si è rivelata parimenti fallimentare (cfr. pag. 37 ss. della relazione MEF in cui si sono evidenziate perdite di esercizio pari a €24.266,00 nel 2005 e €26.134,00 nel 2006 derivanti anche dalla circostanza che solo uno dei 37 comuni consorziati ha affidato il servizio di raccolta rifiuti alla SIAS, mentre gran parte degli altri avevano in essere contratti diretti con ditte private).

Né è legittimo, a differenza di quanto invocato dalla difesa dei convenuti, addurre a propria scusa la circostanza che la società sia stata costituita durante la gestione dei precedenti amministratori (in relazione ai quali la pretesa risarcitoria è prescritta) poiché i nuovi amministratori ben avrebbero potuto sciogliere la partecipata onde contenere le perdite di gestione.

7. Per quanto sopra, risulta che la Procura abbia ampiamente assolto l'onere di asseverare l'esistenza di una gestione irregolare, inefficiente e illegittima del consorzio BN 1 largamente addebitabile alla *mala gestio* dei membri del consiglio di amministrazione convenuti in giudizio.

8. Non sono chiare, invece, le ragioni per cui la Procura ha ritenuto di non convenire in giudizio il direttore, Rag De Bellis, atteso che, come riconosciuto da parte attrice, la figura del direttore riveste un ruolo centrale nella gestione del consorzio. Peraltro, nei confronti del medesimo sussiste inequivocamente la giurisdizione della Corte dei conti e, quindi, una parte del danno da disservizio avrebbe potuto essere addebitata al De Bellis, anche perché egli ha svolto con continuità l'incarico di direttore generale del consorzio.

I principi costituzionali del giusto processo impediscono al Collegio di esercitare il potere sindacatorio attraverso l'ordine di evocare in giudizio soggetti non convenuti dalla Procura.

Ove dalla documentazione in atti emerga inequivocamente una corresponsabilità di altri soggetti non evocati, è, tuttavia, doveroso che il Collegio consideri tale evenienza onde pervenire all'esatta determinazione del danno erariale da imputarsi ai convenuti evocati anche attraverso una riduzione del pregiudizio risarcibile. Tale attività non è officiosa, né viola l'art. 112 c.p.c., poiché si muove nel solco della domanda della procura tendendo alla esatta determinazione del danno erariale risarcibile dai convenuti evocati ai quali non può essere imputato un danno potenzialmente riconducibile ad altri.

Né il diritto di difesa è violato in relazione al soggetto non evocato poiché la statuizione giudiziale non potrà avere alcun effetto pregiudizievole nei confronti del terzo (la sentenza per il De Bellis è *res inter alios acta*).

Nella specie si ritiene che la quota di danno da imputarsi astrattamente al De Bellis deve essere ragionevolmente fissata in una misura pari al 20% (€ 86.188,32) dell'intero danno contestato determinandosi conseguentemente una riduzione del pregiudizio concretamente contestabile ai membri del consiglio di amministrazione convenuti dalla Procura nel presente giudizio.

Pur se il danno erariale derivante dalle perdite di gestione ammonta ad una somma notevolmente superiore, la Procura ha correttamente ed opportunamente contestato solo quello emergente dai compensi erogati ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore generale.

Il Collegio, che non può andare al di là del *petitum*, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ferma restando la falcidia del 20% per la quota di danno astrattamente riferibile al De Bellis, condivide pienamente la quantificazione effettuata dalla Procura di guisa che il danno residuo (€ 344.753,36) va ripartito tra presidente ed altri consiglieri di amministrazioni imputando al primo il 30% (€ 103.425,99) e agli altri, in misura eguale (€ 60.331,84), il restante 70% (€ 241.327,37).

9. L'illecito contabile ha natura di debito di valore.

Vanno, quindi, corrisposti interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento dell'illecito fino al giorno della pubblicazione della presente decisione secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Id., sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234).

10. Le spese di causa seguono la soccombenza, vengono poste in parti eguali a carico dei convenuti condannati e liquidate come da dispositivo ai sensi degli art. 91, 2° co., c.p.c., 10 bis, comma 10, l. 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203) e 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 639.

11. Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex. art. 1282, 1° co., c.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in epigrafe, condanna i Sig.ri Giovanni Cerulo, Fusco Luigi, Farina Raffaele, Vessichelli Domenico e

Sabione Attilio a pagare, in favore del consorzio di bacino BN 1 (e/o della subentrante Provincia di Benevento ex art. 32 bis della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4), rispettivamente € 103.425,99 (il presidente Cerulo) e € 60.331,84 (ciascuno degli altri consiglieri di amministrazioni), oltre interessi legali sulle somme dovute, di anno in anno, rivalutate dalla data di pubblicazione della presente decisione al soddisfo.

Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna i convenuti soccombenti al pagamento delle spese di giustizia liquidate in € 700,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente decisione al soddisfo.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 dicembre 2010.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Fiorenzo Santoro

Depositata in segreteria il 21 dicembre 2010

Il direttore